

Informative impresa & lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

NOVEMBRE 2024

Le informative per l'azienda

Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri 2025	2
Convertito in Legge il Decreto <i>Omnibus</i>	4
<i>Bonus</i> Natale	8
Revisione del sistema sanzionatorio Inps – Chiarimenti	11
Patente a crediti per accesso ai cantieri, ultime precisazioni dell'ispettorato del lavoro	14
Diffida accertativa nuove indicazioni INL	18
Preposto in cantiere	19

Le informative per l'azienda

Oggetto: FLUSSI D'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI 2025

Con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, i Ministeri del lavoro, dell'interno, dell'agricoltura e del turismo, hanno commentato i Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l'anno 2025.

Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:

- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;
- n. 730 quote per lavoro autonomo;
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti;
- idraulici.

Sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'interno - dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

La precompilazione è consentita:

- dal 1° al 30 novembre 2024, per i *click day* rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al *click day* del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec un codice di attivazione domanda il cui inserimento consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno già parzialmente precompilati.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il *click-day*, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda *A-bis*) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9, del giorno 7 febbraio 2025. Tali quote sono previste per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare, ovvero, socio sanitaria, per i primi 12 mesi di effettiva occupazione, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, T.U.I..

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO OMNIBUS

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024 della L. 143/2024, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto Omnibus.

Di seguito si riepilogano le disposizioni più interessanti per l'amministrazione del personale.

	Contenuto
Articolo 2	<p>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</p> <p>Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.</p> <p>La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.</p>
Articolo 2-bis	<p>Bonus 100 euro lavoratori dipendenti</p> <p>In attesa dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010,- dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;- dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, e dell'articolo 5, D.Lgs. 209/2023. <p>Il reddito complessivo, inoltre, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir;</p> <p>b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, Tuir;</p>

	<p>c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.</p> <p><u>Erogazione dell'indennità</u></p> <p>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Se l'indennità risulta non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.</p> <p>L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Se l'indennità erogata dal sostituto d'imposta non è spettante o è spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p>Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche</p> <p>Viene stabilito che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-<i>quater</i>, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.</p> <p>Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.</p>
<p>Articolo 6</p>	<p>Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri</p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni:</p>

Provincia	Comune
Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve
Brescia	Ponte di Legno
Lecco	Bulciago e Molteno
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano
Sondrio	Andalo Valtellino e Bema
Varese	Brescia, Gerenzano, Saronno e Vergiate
Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa
Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa
Bolzano	Martello
Trento	Peio e Rabbi
Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve

e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

A tal fine, l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Requisiti per l'applicazione

L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

- a. il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;
- b. il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- c. i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano

l'opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) , e all'ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta

L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Conseguenze dell'opzione

Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all'articolo 1, commi 237-239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell'opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Le informative per l'azienda

Oggetto: **BONUS NATALE**

Con la circolare n. 19/E/2024 l'Agenzia delle entrate commenta e fornisce istruzioni sull'articolo 2-bis, D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 143/2024 (c.d. Decreto *Omnibus*), che ha stabilito che, nelle "more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111", sia erogata, una tantum per l'anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Il *bonus* è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso);
- c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo 5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.

Non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, Tuir.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel *quantum* in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta il *bonus* coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione, mentre nessuna riduzione del *bonus* deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il *part-time* orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il *bonus*, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Con riferimento al requisito reddituale, ai fini del calcolo del reddito complessivo occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento, quindi si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1, D.L. 201/2011 e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, L. 197/2022. Rileva anche la quota esente dei redditi agevolati di cui:

- all'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- all'articolo 5, D.Lgs. 209/2023, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Con riferimento alla situazione familiare, il *bonus* spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore destinatario del *bonus* oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del *bonus*). Nella fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti, il *bonus* spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza *more uxorio* non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del *bonus*.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia 2 genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta al lavoratore dipendente che:

- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

Per quanto riguarda l'imposta lorda, l'indennità può essere concessa quando la stessa è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir. Non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, prevista dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 216/2023, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo. In altri termini, ai fini del riconoscimento del *bonus*, è necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

Il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il *bonus* unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il *bonus* con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di *part-time* in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore, cui il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del *bonus*, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero.

Il *bonus* è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell'Irpef.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (ad esempio, i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, analogamente al lavoratore dipendente che abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 senza percepire il *bonus*.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto.

Le informative per l'azienda

Oggetto: REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO INPS – CHIARIMENTI

A fronte dell'operatività del nuovo sistema sanzionatorio previdenziale, l'Inps ha emanato la recente circolare n. 90/2024, andando a offrire agli operatori alcune indicazioni pratiche; si ricorda, infatti, che la nuova disciplina riguarda gli inadempimenti commessi a far data dal 1° settembre 2024. Di seguito si propone una schematizzazione delle osservazioni fornite dall'Istituto.

Sanzioni civili per omissione contributiva

Si ricorda che l'omissione contributiva ricorre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

La sanzione civile, ordinariamente prevista, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto. La novità prevede che se il trasgressore effettua spontaneamente il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge e in unica soluzione, prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, l'anzidetta maggiorazione non trovi applicazione.

Con la circolare n. 90/2024, l'Inps indica che *"il pagamento deve intendersi 'in unica soluzione' anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta"*.

Trascorso il termine di 120 giorni, quindi, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Si ricorda che, come da nuova specifica legislativa, l'evasione contributiva ricorre nel caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Ciò, in particolare, quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi, ovvero mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere e/o di retribuzioni erogate. In tale caso resta immutata, pur con la recente riforma, l'ordinaria sanzione civile che prevede, appunto, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto. Ciò nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto, spontaneamente, comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo.

Il ravvedimento operoso

Una forma di ravvedimento operoso, sul piano previdenziale, si riscontra quando il trasgressore effettua una denuncia spontanea della propria situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi. In tale situazione le sanzioni civili, per evasione, vengono declassate a omissione, calcolando il dovuto nella misura del Tur maggiorato di 5,5 punti, laddove il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia anzidetta.

La nuova disciplina, inoltre, offrendo una nuova e ulteriore ipotesi, prevede che, se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione civile sarà pari al Tur maggiorato di 7,5 punti.

L'Inps, in proposito, ricorda che *“al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che: “La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.*

Una novità si riscontra anche per il caso del ravvedimento operoso con pagamento in forma rateale. Stante la nuova formulazione sui termini di ravvedimento, quindi, l'Inps specifica che *“la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand’anche l’accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini”.* Si ricorda tuttavia che le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria se il contribuente non provvede al versamento o vi provvede in misura insufficiente o tardiva.

Sanzioni civili con accertamenti degli enti impositori

L'Inps ricorda che, per i casi in cui l'ente impositore accerti d'ufficio la situazione debitoria, anche a seguito di verifiche ispettive, qualora il contribuente provveda al pagamento dei contributi, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure vi provveda a mezzo rateizzazione con domanda entro i 30 giorni, otterrà una riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, per i casi di omissione o evasione.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

Tale situazione può verificarsi nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo. Con la novella normativa viene previsto che la sanzione consisterà nell'applicazione dei soli interessi legali, laddove il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Si ricorda che per tali casistiche era prevista l'applicazione di una sanzione pari al Tur, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Attività di compliance

Una rilevante novità riguarda le disposizioni che prevedono nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In tali termini l'Inps metterà, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso, relativi a:

- rapporti di lavoro;
- imponibili previdenziali;
- altri elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il contribuente avrà tuttavia la facoltà di segnalare all'Inps *"eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti"*.

Saranno quindi inviate ai contribuenti apposite delle comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati. Ciò avverrà tramite l'applicativo denominato *"Web Compliance"*, con il quale sarà trasmessa, via pec al contribuente, ovvero, a un suo intermediario, una comunicazione di anomalia.

L'Inps fa presente che il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con apposita deliberazione del CdA Inps (delibera n. 67/2024), sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto

L'Istituto indica che, prevedendo un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, potranno fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre P.A., da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.

La nuova norma prevede la possibilità per l'Istituto di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento:

- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste suddetti sarà la pec. Il termine per l'adempimento fissato dall'Istituto, a decorrere dalla data di notifica dell'invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PATENTE A CREDITI PER ACCESSO AI CANTIERI, ULTIME PRECISAZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Come è noto dal 1° ottobre 2024 è necessario che i lavoratori autonomi o le imprese posseggano la patente a crediti (o abbiano inviato apposita pec all'Ispettorato nazionale del lavoro) per l'accesso ai cantieri mobili o temporanei, ovvero, per l'accesso a qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. In sostanza il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) e i possessori di attestazione di qualificazione SOA di cui si dirà meglio più oltre. Dopo la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che ha definito i diversi profili applicativi, l'INL interviene nuovamente con alcune risposte a quesiti e con la nota n. 376 del 7 ottobre 2024.

Nelle *faq* rilasciate il 4 ottobre l'Ispettorato precisa che l'invio tramite pec all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno già operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della pec. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

A proposito dell'utilizzo del portale nella nota n. 376/2024, l'Ispettorato ricorda che la trasmissione della pec non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il servizio *online*. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. Si invita pertanto, per coloro i quali hanno trasmesso la pec, a procedere per tempo onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi all'approssimarsi del termine del periodo transitorio durante il quale era sufficiente l'autodichiarazione inviata.

In una successiva risposta, sempre fornita il 4 ottobre, si chiarisce, anche se la medesima indicazione era già contenuta nella circolare INL n. 4/2024, che il Legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, D.Lgs. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nel caso poi un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, D.Lgs. 81/2015 si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

In ultimo viene definitivamente chiarito che la dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo si potrà considerare veritiera tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti verificati alla luce della normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della patente a crediti. Con ciò evidenziando che non potrà riguardare adempimenti che non sarà possibile ritenere obbligatori o perché non ancora previsti (ad esempio, il nuovo accordo Stato-Regioni, etc.) o perché non richiesti (ad esempio, Documento unico di regolarità fiscale - Durf - non richiesto in quanto l'azienda non rientra nel campo di applicazione dello stesso).

Come succintamente anticipato il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "*fisicamente*" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) nonché le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Va quindi evidenziato che nel campo applicativo della norma rientrano pertanto tutti quei soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008, e quindi non solamente coloro che svolgono lavori edili in senso stretto ma anche, ad esempio, chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, opere stradali o idrauliche stante proprio quanto indicato nel comma 2, articolo 1, D.M. 132/2024.

Requisiti e rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla CCIAA;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-*bis*, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Ispettorato, opportunamente, puntualizza che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva (Durc) e fiscale (Durf) la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Il portale, a regime, viste le diverse categorie di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “*non obbligatorietà*” o “*l'esenzione giustificata*” di un determinato requisito. Qualora venisse accertato l'assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati l'Ispettorato potrà emanare un provvedimento di revoca della patente a crediti per un periodo di 12 mesi. Da ciò ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio, assenza di Durc) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.

È opportuno ricordare che qualora la patente sia richiesta dai soggetti delegati indicati all'articolo 1, L. 12/1979, essi dovranno munirsi delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti come poc'anzi descritti.

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l'Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito *internet*, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all'atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (ad esempio, anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente.

Decurtazione crediti e limite minimo di operatività

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati nell'allegato I-bis, D.Lgs. 81/2015. Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Le informative per l'azienda

Oggetto: DIFFIDA ACCERTATIVA NUOVE INDICAZIONI INL

A fronte delle novità previste in tema di diffida accertativa (D.Lgs. 103/2024) l'INL ha fornito una serie di note esplicative, da ultimo la nota n. 7296/24.

Si ricorda che tale istituto giuridico prevede, in termini generali, l'invito al trasgressore, contenuto nel verbale di ispezione, di porre fine alla violazione riscontrata, quale fattispecie illecita, adempiendo alle prescrizioni impartite nel termine 20 giorni.

Nella recente citata nota l'INL tratta, dapprima, la questione legata alla c.d. *"diffida ora per allora"*. Viene subito fatto presente che la nuova disposizione normativa *"troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data"*. Si chiarisce inoltre che il provvedimento di diffida amministrativa dovrà comunque essere adottato, anche qualora venga accertato che una delle violazioni diffidabili sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo; l'adozione della diffida amministrativa è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sull'eventuale recidiva. Sarà quindi richiesto al trasgressore di riferire circa l'eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.

Attenzione, inoltre, alla notifica della diffida, dato che dal suo perfezionamento decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore, e l'eventuale obbligato in solido, possono porre termine alla violazione.

L'INL raccomanda quindi che, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (ex L. 890/1982) o in alternativa, ovviamente, a mezzo notifica effettuata da un funzionario dell'amministrazione, escludendo, pertanto, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PREPOSTO IN CANTIERE

Si comunica che la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interpello n. 4/2024 ha precisato i seguenti aspetti:

- l'individuazione di un preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo lavoratore;
- il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi;
- nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza;
- in alcuni casi, come per l'utilizzo di ponteggi, le attività devono essere svolte esclusivamente sotto la diretta supervisione del preposto.